

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. R. 64/2004 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLTIVATORE CUSTODE PER LA CONSERVAZIONE "IN SITU" DELLE VARIETA' LOCALI A RISCHIO ESTINZIONE, ISCRITTE NEI REPERTORI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L. R. 64/2004.

TRA

Terre Regionali Toscane - ente pubblico, con sede legale in via di Novoli, 26 – 50127 Firenze e sede amministrativa in loc. Spergolaia, via del Mare, 25 – 58100 Alberese (GR) Partita IVA 00316400530, rappresentata dal Direttore gestioni Agricole, dott. Marco Locatelli, nato a Torino il 04/05/1965 e domiciliato per la carica presso la sede amministrativa - Strada del Mare, 25 – 58100 Alberese (GR)

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente _____, CF. _____, iscritto al n. _____ dell'Elenco dei Coltivatori Custodi tenuto da Terre Regionali Toscane, ai sensi dell'art. 9 della L. R.64/2004, in seguito indicato come Coltivatore Custode;

PREMESSO

- che il Coltivatore Custode della LR 64/04, è responsabile della conservazione *in situ* delle varietà locali assegnate;
- che la Banca Regionale del Germoplasma è responsabile della conservazione *ex situ* delle stesse varietà locali assegnate al Coltivatore Custode;
- che il Coltivatore Custode è stato individuato a seguito dell'iscrizione all'Elenco dei Coltivatori Custodi come da Art. 12, Regolamento di attuazione LR 64/04, D.P.G.R. 1/03/2007, n° 12/R e al decreto del dirigente responsabile n° xxx del ssssss;
- che il Coltivatore Custode svolge la sua attività *nell'ambito territoriale locale prov/comune/regione*;
- che per *ambito territoriale locale* previsto dall'Art. 8, comma 1 della L R 64/04, si intende la *zona tipica di produzione* individuata per ogni varietà locale conservata, nel relativo Repertorio regionale;
- che il Coltivatore Custode come tale aderisce automaticamente alla Rete di conservazione e sicurezza, insieme alla Banca Regionale del Germoplasma;
- che gli aderenti alla Rete di conservazione e sicurezza possono effettuare (esclusivamente fra loro) scambi di seme o di materiale di propagazione delle varietà locali conservate dai Coltivatori Custodi, a titolo gratuito e solo nella misura della *modica quantità* definita per specie e indicata nelle norme tecniche allegate alla presente convenzione (Art. 8 della LR 64/04 e Art. 10 del relativo Regolamento di attuazione);
- che gli scambi devono avvenire solo ed esclusivamente tra gli aderenti alla Rete di conservazione e sicurezza *nell'ambito territoriale locale* in cui si trova il Coltivatore Custode;
- che Terre Regionali Toscane conferisce il presente incarico in esecuzione delle Delibere di Giunta Regionale (DGR) n. 1153 del 19/11/2011, n. 582 del 2/07/2012 modificata dalla DGR n. 920 del 22/10/2010 e Decreti n. 3151 del 20/07/2012 e n. 41 del 12/02/2008 e che l'incarico in oggetto è disciplinato dagli artt. 13 e 14 del Regolamento d'attuazione della L. R. 64/2004 di cui al DPGR n°12/R del 1 marzo 2007.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - AFFIDAMENTO

1.1 – Terre Regionali Toscane affida l'incarico di Coltivatore Custode al Sig. _____ che accetta; tale incarico sarà espletato in osservanza di quanto dispone il 4° comma dell'art. 13 del sopra citato Regolamento ed in particolare sulla base delle indicazioni tecniche definite dalla Commissione tecnico-scientifica competente di cui all'art. 3 del Regolamento e contenute negli Allegati alla presente convenzione (Allegato 1: _____) per la conservazione “*in situ*” della varietà locale _____ e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 - OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

2.1 - L'oggetto dell'incarico è la coltivazione della varietà locale di _____ a scopo conservativo (conservazione “*in situ*”) e di mantenimento sul territorio della risorsa genetica a rischio di estinzione e la sua reintroduzione, diffusione e valorizzazione.

2.2 - L'incarico in oggetto dovrà essere eseguito con le modalità e le prescrizioni tecniche di cui al citato allegato 1.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COLTIVATORE CUSTODE

3.1 - Il Coltivatore Custode è obbligato:

- a) a mettere in sicurezza della singola risorsa genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) a diffondere la conoscenza e la coltivazione delle varietà locali di cui è custode, attenendosi ai principi della Legge Regionale n° 64 del 16 novembre 2004 su “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario zootecnico e forestale;
- c) a consegnare annualmente, per ogni singola risorsa genetica, un campione di seme o altro materiale di riproduzione alla Sezione della Banca Regionale del Germoplasma della Regione Toscana seguita da Terre Regionali Toscane, nella misura indicata nelle norme tecniche allegate per le specie corrispondenti;
- d) ad informare tempestivamente Terre Regionali Toscane e la Regione Toscana in caso di deperimento, perdita o distruzione, anche accidentale, delle varietà locali conservate;
- e) a non iscrivere le varietà locali ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari ed internazionali;
- f) a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale (brevetti) sul materiale genetico ricevuto, né su quello derivato da esso;
- g) a consentire l'accesso, ai tecnici di Terre Regionali Toscane e della Regione Toscana, ai luoghi in cui il Coltivatore Custode svolge la propria attività ai fini di supporto tecnico, controllo e verifica di quanto specificato all'art. 3 e di tutti gli altri obblighi;
- h) a cedere gratuitamente agli aderenti alla Rete che ne facciano richiesta, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui il Coltivatore Custode sia in possesso, secondo la disponibilità, così come previsto anche dalle norme tecniche allegate alla presente convenzione e nell'*ambito territoriale locale* del Coltivatore Custode;
- i) a comunicare a Terre Regionali Toscane e alla Regione Toscana qualunque mutamento del titolo di possesso del terreno.

ART. 4 - DURATA

4.1 - La scadenza della presente convenzione è fissata al 31 dicembre 2014;

4.2 - Le attività oggetto della presente convenzione sono quelle a far data dall'inizio dell'annata agraria (11 novembre 2013- 10 novembre 2014) di sottoscrizione del presente atto.

ART. 5 - RISOLUZIONE

5.1 –Terre Regionali Toscane ha facoltà di risolvere la presente convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza ulteriori adempimenti, nei casi in cui il Coltivatore Custode:

- a) non informi Terre Regionali Toscane in caso di deperimento, perdita o distruzione, anche accidentale, delle varietà locali conservate;
- b) rivendichi – sotto qualsiasi forma – diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto o su quello essenzialmente derivato da esso o iscriva le varietà locali ricevute per la conservazione al registro nazionale o ad altri analoghi anche a livello internazionale o comunitario;
- c) ceda agli aderenti alla Rete il materiale di riproduzione e di propagazione di cui ne sia in possesso a titolo non gratuito;
- d) ceda – a qualsiasi titolo – a soggetti non aderenti alla Rete il materiale di riproduzione e di propagazione di cui è in possesso, senza l'autorizzazione preventiva da parte di Terre Regionali Toscane
- e) affidi a terzi – in tutto o in parte - l'attività oggetto della presente convenzione;
- f) impedisca ai tecnici di Terre Regionali Toscane e della Regione Toscana l'accesso ai luoghi in cui svolge la propria attività per le verifiche e i controlli;
- g) non provveda alla messa in sicurezza delle singole risorse genetiche proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- h) eviti di diffondere la conoscenza e la coltivazione delle varietà locali di cui è custode;
- i) non consegni un campione di seme della varietà riprodotta alla Banca Regionale del Germoplasma;
- j) non dia immediato avviso qualora abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori oppure su materiale biologico da questa derivante.

5.2 - La risoluzione anticipata della presente convenzione comporta la restituzione del materiale genetico di propagazione di cui all'art. 2.3 e la cancellazione dall'Elenco dei Coltivatori Custodi di cui all'art. 9 della L. R.64/2004.

5.3 - La risoluzione anticipata della presente convenzione può avvenire in casi di pubblico interesse.

Art. 6 - CORRISPETTIVO

6.1 - Le parti si danno reciprocamente atto che il rimborso spese forfettario previsto dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L. R. 64/04, verrà corrisposto in base alla disponibilità del fondo previsto per l'azione 214.b2 del PSR 2007/2013 così come previsto dal Documento attuativo regionale del PSR 2007/2013, dal regolare svolgimento dell'attività di coltivatore custode così come previsto dalle norme tecniche allegata alla presente convenzione e rilevabile dai verbali di sopralluogo aziendale realizzati da Terre Regionali Toscane o da suoi incaricati e in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1153/2011 che prevede i seguenti corrispettivi:

- Euro 90 per le varietà di specie legnose e arbustive;
- Euro 90 per le varietà di specie erbacee appartenenti al Gruppo 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13: specie a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame: frumento, orzo, anemoni, iris, ecc.;
- Euro 165 per le varietà di specie erbacee appartenenti al Gruppo 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13: principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): lattuga, fagiolo, pisello, cece, peperone, ecc.;
- Euro 232,5 per le varietà di specie erbacee appartenenti al Gruppo 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13: principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava, indivia scarola e ricia, basilico, segale, mociarino, guado, ecc;

- Euro 300 per le varietà di specie erbacee appartenenti al Gruppo 4 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13: allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, radicchio, cardo dei lanaioli, cardo, ecc.;

- Euro 165 per le varietà di specie erbacee appartenenti al Gruppo 5 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13: a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione: patata, aglio, zafferano, ecc.

6.2 – La liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata da Terre Regionali Toscane dietro presentazione da parte del Coltivatore Custode di una regolare fattura o regolare documento fiscale equivalente, sulla base delle seguenti indicazioni:

- regolare fattura con dettagliati i vari importi come sopra specificati, con importo pari alla somma degli importi parziali previsti per specie, al quale va aggiunta l'IVA di legge;

- regolare documento fiscale di richiesta di liquidazione con importo pari alla somma degli importi parziali previsti per specie, per chi non può emettere fattura. Il coltivatore custode dovrà dichiarare di non essere titolare di partita iva e di svolgere tale attività in modo occasionale. In questo caso si comunica che ai corrispettivi di cui all'art. 6 verrà applicata la ritenuta d'acconto prevista dalla legge per i redditi di lavoro autonomo occasionale.

Art. 7 - RECESSO

7.1 – Il recesso dall'incarico, da parte del Coltivatore Custode, può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione a Terre Regionali Toscane e alla Regione Toscana mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso di mesi quattro (4) rispetto alla data in cui si intenda esercitare la facoltà in oggetto e comporta la perdita di ogni beneficio economico previsto dal presente atto nonché la restituzione del materiale di riproduzione e di propagazione di cui lo stesso è in possesso e la cancellazione dall'Elenco dei Coltivatori Custodi di cui all'art. 9 della LR 64/2004.

Art. 8 - CONTROVERSIE

8.1 - Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente atto che non fossero definibili in via amministrativa, saranno demandate al giudice competente.

8.2 – Il Foro competente è quello di Firenze.

ART. 9 - ONERI A CARICO DI TERRE REGIONALI TOSCANE

9.1 - Qualsiasi onere fiscale derivante dalla presente convenzione è a carico di Terre Regionali Toscane

Art. 10 - RINVIO

10.1 - Per quanto non espressamente previsto nella convenzione in oggetto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

.....li,

Il Direttore Gestioni Agricole

IL COLTIVATORE CUSTODE

Dott. Marco Locatelli

Il Sig. _____ dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del codice civile, le clausole contenute negli artt. 5 (Risoluzione), 7 (Recesso) e 8 (Controversie) della presente convenzione.

IL COLTIVATORE CUSTODE
